



17/3/09
FASCIO

AZIENDA USL ROMA H

BORGO GARIBALDI, 12 - TEL. 06/93.29.31- FAX. 93.29.38.66
00041 ALBANO LAZIALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

SU PROPOSTA DELL'U.Or.
AFFARI GENERALI

N. 1102 del 25 GIU. 2001

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'AZIENDA U.S.L. RM H.

CENTRO DI COSTO:

Il responsabile dell'U.Or. proponente: **Dr. Alfredo Lonoce**

(che ne attesta la totale legittimita' ed utilita' per il servizio pubblico)

Parere favore

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Michele Di Paolo)

Parere favore

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Maurizio Ceccarini)





IL RESPONSABILE DELL' U.Or. "AFFARI GENERALI"

VISTA la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, emanata per dare piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui alla legge 584/75;

VISTO l'art. 2 della suddetta direttiva che invita le amministrazioni pubbliche ad esercitare i propri poteri di vigilanza e di controllo sulle strutture private convenzionate od accreditate, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo nei luoghi determinati dalla legge 584/75;

VISTA la circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001 n. 4, con la quale vengono evidenziati i rischi del fumo sulla salute, viene richiamata l'osservanza delle leggi antifumo esistenti e sono altresì forniti interpretazioni e chiarimenti sull'applicazione della legge 584/75 e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995;

VISTO l'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che dispone il divieto di fumo nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lett. b);

VISTO l'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300, che riconosce il diritto dei lavoratori, mediante le loro rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 399 del 1996, che ha affermato la tutela della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dal cosiddetto fumo passivo;

ATTESO che il Ministero della Sanità con la predetta circolare n. 4 avverte sui gravi pericoli alla salute di chi fuma e soprattutto di chi subisce passivamente il fumo, e richiama pertanto l'obbligo delle amministrazioni pubbliche e dei dirigenti delle strutture di applicare la normativa vigente in tema di divieto di fumo, a tutela dei non fumatori, predisponendo i cartelli di divieto nei luoghi previsti dalla legge 584/75 e dalla direttiva del 1995, e stabilendo chi sia il funzionario o dirigente preposto a farli osservare e ad accertarne l'infrazione;

VISTO inoltre l'art. 7 della legge 584/75, che stabilisce sanzioni a carico di coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno a questo dovere;

RITENUTO di condividere le preoccupazioni del Ministero della Sanità sui pericoli del fumo e di dover tutelare soprattutto la salute di chi non fuma;

CONSIDERATO che i datori di lavoro hanno l'obbligo di garantire in tutti i luoghi di lavoro la salubrità dell'aria e di eliminare qualsiasi pericolo per la salute dei lavoratori, ivi compreso il fumo;

CONSIDERATO inoltre che la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995, nel fornire criteri interpretativi per l'individuazione dei locali in cui si deve applicare il divieto di fumo, ha anche precisato che le amministrazioni pubbliche possono estendere il divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 584/75 (art. 3, lett. d);

RITENUTO pertanto necessario provvedere ad una regolamentazione interna delle procedure necessarie per un'uniforme e corretta applicazione della normativa antifumo nell'ambito di questa Azienda, al fine di far rispettare il divieto di fumo;

VISTA la bozza di regolamento predisposta per disciplinare i criteri e le procedure di applicazione della normativa in materia di divieto di fumo nei locali dell'Azienda;

PROPONE

- di approvare il regolamento in materia di divieto di fumo, disciplinante i criteri e le procedure di applicazione della normativa in materia di divieto di fumo nei locali dell'Azienda, allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante;
- di incaricare i Dirigenti delle strutture organizzative sanitarie a vigilare e controllare il rispetto della normativa antifumo da parte delle strutture accreditate o convenzionate, di loro

LJ
O1
SI
fa



competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la sopra esposta proposta di delibera, presentata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa in frontespizio indicata;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario, che hanno espresso parere favorevole all'adozione del presente atto;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: "Approvazione regolamento in materia di divieto di fumo nei locali dell'Azienda U.S.L. RM H";
- di dichiarare il presente provvedimento non sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n.18/94, e successive modificazioni, e degli artt.21 e 22 della L.R. n.45/96.

Dott. Cesare Azzolini



REGOLAMENTO IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELL'AZIENDA U.S.L. RM H

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure di applicazione della normativa in materia di divieto di fumo nei locali dell'Azienda, in attuazione di quanto stabilito dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 e dalla circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4.

Articolo 2

Principi

1. L'Azienda s'impegna con il presente regolamento a far rispettare il divieto di fumo previsto dalla legge 584/75 nelle proprie strutture, al fine di impedire che sia danneggiata la salute di coloro, operatori ed utenti, che non fumano, a causa dell'esposizione passiva al fumo.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Il divieto di fumo si applica in tutti i locali dei plessi dell'Azienda USL RMH, che presentano le seguenti caratteristiche:
 - a) corsie degli ospedali;
 - b) locali (es. corridoi, stanze, sale d'aspetto, uffici, bagni, ecc.) utilizzati, a qualunque titolo, dall'Azienda per lo svolgimento delle attività istituzionali, semprechè aperti al pubblico, cioè quei locali in cui gli utenti, negli orari stabiliti, possono accedervi, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi;
 - c) locali ove si realizzi una permanenza, anche breve, degli utenti per l'utilizzazione di un servizio ivi reso;
 - d) luoghi di lavoro, non aperti al pubblico e non rientranti nei casi precedenti, destinati alla permanenza di più persone, allorquando venga avanzata richiesta scritta, di applicazione del divieto di fumo, indirizzata al Dirigente preposto alla struttura amministrativa e di servizio, da parte di uno degli operatori (dipendente, libero-professionista, volontario, tirocinante, ecc.) che a qualunque titolo svolge la propria attività nel locale interessato.
2. Il divieto di fumo deve essere osservato anche nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione.
3. Il Dirigente preposto alla struttura amministrativa e di servizio individua concretamente i locali soggetti al divieto di fumo, con le caratteristiche previste dai commi precedenti.
4. Per Dirigente preposto alla struttura amministrativa e di servizio s'intende il Dirigente medico (sanitario) del presidio ospedaliero, il Direttore del Distretto, il Direttore del Dipartimento di struttura.
5. Per la sede legale dell'Azienda e nei casi non contemplati dal precedente comma, il Dirigente preposto alla struttura amministrativa e di servizio è individuato con atto formale del Direttore Generale.

Articolo 4

Compiti del Dirigente preposto alla struttura amministrativa e di servizio

1. Il Dirigente preposto alla struttura amministrativa e di servizio, di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo è tenuto ai seguenti compiti:
 - a) individuare concretamente, con atto formale, i locali in cui vige il divieto di fumo;



- SANITARI
- b) installare nei locali individuati appositi cartelli di divieto di fumo, con le indicazioni stabilite nell'art. 5;
 - c) individuare eventuali spazi riservati ai fumatori, in locali dotati degli impianti di condizionamento e di ventilazione, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge 11 novembre 1975, n. 584 e del D.M. Sanità 18 maggio 1976, autorizzati a norma dell'articolo 3 della legge 584/75;
 - d) nominare, con atto formale, uno o più funzionari incaricati a vigilare sul rispetto del divieto di fumo ed a procedere alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto stesso ed agli altri adempimenti stabiliti nell'articolo 6, prevedendo ove possibile la nomina di un supplente per i casi di assenza dal servizio del funzionario incaricato; il funzionario viene scelto tra i dipendenti di livello economico non inferiore al sesto;
 - e) fornire dettagliate istruzioni all'incaricato per lo svolgimento dei compiti stabiliti nell'articolo 6;
 - f) in caso di mancata nomina dell'incaricato, o di assenza dello stesso e del suo supplente, procedere alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto di fumo ed agli altri adempimenti stabiliti nell'articolo 6;
 - g) vigilare sulla corretta e puntuale osservanza dei compiti affidati all'incaricato dall'articolo 6 del presente regolamento;
 - h) intervenire direttamente, o tramite il funzionario incaricato, per far rispettare il divieto di fumo, ogniqualvolta vi sia richiesta di intervento da parte di un non fumatore;
 - i) collaborare con il Dirigente del Servizio prevenzione e protezione rischi, per l'eliminazione dei rischi di fumo passivo.

Articolo 5

Cartelli di divieto di fumo


1. I cartelli di divieto di fumo debbono essere installati in tutti i locali individuati dal Dirigente, di cui all'articolo 4, in cui è disposto il divieto stesso, e debbono riportare le seguenti indicazioni:
 - a) vietato fumare;
 - b) la norma di legge che impone il divieto, e cioè la legge 584/75;
 - c) le sanzioni applicabili, in caso di inosservanza del divieto;
 - d) il funzionario incaricato a vigilare sull'osservanza del divieto e a contestare l'eventuale infrazione, con l'avvertenza che in caso di mancata nomina, o di assenza dello stesso o del suo supplente, l'infrazione potrà essere accertata e contestata dal Dirigente, di cui all'articolo 4.
2. Nell'Allegato 1 al presente regolamento, viene riportato lo schema del cartello, di cui al comma precedente.

Articolo 6

Compiti del funzionario incaricato

1. Il funzionario incaricato dal Dirigente, di cui all'articolo 4, è tenuto a vigilare sull'osservanza del divieto di fumo e ad accertare le eventuali infrazioni al divieto.
2. In caso di inosservanza del divieto, l'incaricato dovrà procedere alle seguenti operazioni:
 - a) contestare immediatamente al trasgressore, quando sia possibile, l'infrazione del divieto;
 - b) identificarlo tramite il suo documento personale di riconoscimento o mediante conoscenza personale o con altro mezzo idoneo (es. testimoni, o documento amministrativo o sanitario presentato);
 - c) compilare in duplice copia il documento (modello di contestazione), di cui all'Allegato 2 al presente regolamento;



- 
- d) consegnare al trasgressore una copia del modello di contestazione redatto, unitamente al documento di cui all'Allegato 3 al presente regolamento (modello di pagamento), necessario per il pagamento della sanzione amministrativa, indicando l'importo da pagare, determinato ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento;
 - e) quando non sia possibile la consegna di quanto indicato nella precedente lettera d), inviare al trasgressore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dall'accertamento, il modello di contestazione, unitamente al modello di pagamento, con addebito delle spese postali;
 - f) trasmettere all'U.O. "Affari Generali" copia del modello di contestazione compilato;
 - g) provvedere, nei casi di cui all'articolo 7, lettera c) del presente regolamento, alla compilazione del rapporto, di cui all'articolo 9 della legge 584/75, ed inviarlo alla Regione Lazio.

Articolo 7

Compiti dell'U.O. "Affari Generali"

1. L'U.O. "Affari Generali" provvede ai seguenti compiti:
 - a) riceve copia dei modelli di contestazione redatti dai funzionari incaricati, di cui all'articolo 6;
 - b) verifica, sulla base dei tabulati inviati dall'Amministrazione finanziaria, se il trasgressore abbia effettuato il pagamento dovuto nel termine previsto (sessanta giorni);
 - c) comunica al funzionario incaricato che ha redatto il modello di contestazione, per gli adempimenti previsti dall'articolo 9 della legge 584/75, gli eventuali casi in cui il trasgressore non abbia effettuato il pagamento dovuto nel termine previsto o abbia effettuato un pagamento parziale, o abbia notificato ricorso alla Regione Lazio od al giudice di pace avverso l'infrazione contestatagli.


Articolo 8

Sanzioni amministrative

1. Il trasgressore alle disposizioni sul divieto di fumo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge 584/75, modificato dagli articoli 10 e 114 della legge 689/81, e dall'articolo 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e cioè al pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire 12.000 e non superiore a lire venti milioni.
2. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 689/81, il trasgressore al divieto di fumo è ammesso a pagare la sanzione in misura ridotta, pari a un terzo del massimo o al doppio del minimo se più favorevole, e quindi nello importo di lire 24.000, purchè provveda a pagare tale somma entro 60 giorni dalla data di ricevimento dei modelli, di cui all'articolo 6 del presente regolamento, lettere c) e d).
3. È altresì soggetto alla sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 colui che, a norma del presente regolamento, sia stato incaricato a far osservare il divieto di fumo e non vi abbia provveduto, secondo modalità da determinarsi con separato atto deliberativo del Direttore Generale dell'Azienda.
4. È fatto divieto all'incaricato ed all'economista della struttura di accettare somme di denaro od altro mezzo di pagamento, dovuti dal trasgressore, a titolo di sanzione amministrativa, per l'infrazione al divieto di fumo.

Articolo 9

Ricorso



DA UNITA' SANITARIA

ALLEGATO 1

AZIENDA USL RMH



**IN QUESTO LOCALE
È VIETATO FUMARE**

I TRASGRESSORI SARANNO SOGGETTI
AI SENSI DELLA LEGGE 584/75
ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO
DI UNA SOMMA DA £. 12.000 (EURO 6,20) A £. 20.000.000 (EURO 10329,14)

LE EVENTUALI INFRAZIONI AL DIVIETO SARANNO CONTESTATE
DA UN FUNZIONARIO ALL'UOPO INCARICATO OD IN MANCANZA
DAL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

CHIUNQUE ACCERTI L'INOSSERVANZA DEL PRESENTE DIVIETO
PUÒ CHIEDERE ALLA SEGRETERIA DELLA STRUTTURA
L'INTERVENTO DEL FUNZIONARIO INCARICATO



AZIENDA USL RMH

MODELLO DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

Il giorno del mese di dell'anno, alle ore, in, presso la struttura

Il sottoscritto, in qualità di funzionario incaricato dall'Azienda di procedere all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni del divieto di fumo, previsto dalla legge 11 novembre 1975, n. 584 e regolamentato dall'Azienda con deliberazione del Direttore Generale n. del, ha accertato quanto segue:

Il/La Sig., nato/a a, il, residente a, in Via/P.zza, identificato mediante ha commesso violazione al divieto di fumo nel locale ove era installato apposito cartello di divieto di fumo.

In conseguenza della sopracitata violazione, il trasgressore, a norma di quanto stabilito dall'art. 7 della legge 584/75, modificato dagli articoli 10 e 114 della legge 689/81, e dall'articolo 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 16 della legge 689/81, è soggetto alla sanzione amministrativa, in misura ridotta, di lire 24.000 (Euro 12,40), oltre a lire (EURO) per spese postali, da pagare, entro sessanta giorni dal ricevimento del presente atto, mediante l'allegato modulo di pagamento.

Eventuali dichiarazioni del trasgressore:
.....
.....

Il presente atto, unitamente al modello di pagamento, viene consegnato personalmente al trasgressore, che lo riceve

IL VERBALIZZANTE

IL TRASGRESSORE

Il presente atto, unitamente al modello di pagamento, viene notificato al trasgressore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non essendo stata possibile la consegna personale.

IL VERBALIZZANTE



AVVERTENZE

1. Per essere ammessi a pagare, in misura ridotta, la sanzione amministrativa dovuta per la violazione del divieto di fumo, il pagamento stesso deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto. Il pagamento con effetto liberatorio della sanzione amministrativa, applicata in misura ridotta, potrà essere effettuato presso tutti gli uffici postali, o presso gli Istituti di credito, o presso le esattorie comunali, mediante il modello di pagamento allegato al presente documento.
2. L'importo retro indicato comprende la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, in misura ridotta, maggiorata delle eventuali spese di notifica, in caso di impossibilità della consegna personale del presente atto.
3. In caso di omesso versamento della somma retro indicata, entro il termine di sessanta giorni, il trasgressore decadrà dal beneficio della sanzione amministrativa ridotta e sarà tenuto al pagamento della somma (da lire 12.000 a lire venti milioni), dovuta per la violazione accertata, che sarà determinata dalla Regione Lazio, a cui il verbalizzante trasmetterà gli atti.
4. Il versamento di somma di importo inferiore a quella retro indicata od effettuata oltre il termine di sessanta giorni è giuridicamente inefficiente ai fini della definizione della violazione al divieto di fumo contestata con il presente atto. La somma versata sarà perciò ritenuta come pagamento in acconto della eventuale somma maggiore (da lire 12.000 a lire venti milioni) che sarà determinata dalla Regione Lazio, a cui saranno trasmessi gli atti per le decisioni di competenza.
5. Contro il presente atto, l'interessato può proporre ricorso alla Regione Lazio, entro il termine di sessanta giorni dalla data del suo ricevimento, inviando scritti difensivi e documenti, e chiedendo anche alla stessa di essere sentito, od in alternativa può proporre azione di opposizione innanzi al giudice di pace, territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni. Il ricorso alla Regione Lazio od al giudice di pace è alternativo al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa e non interrompe né sospende i termini del pagamento della somma retro indicata.



M
TA
EA
ATA
COGN
SESSC
COGN
SESSC
ATA
UFFICI
I. COC
LIF

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

2. DELEGA IRREVOCABILE A AGENZIA PROV. PER L'ACCREDITO AL CONCESSIONARIO COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, NOME, DATA DI NASCITA, SESSO (M o F), COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE, PROV., CODICE FISCALE, giorno mese anno

DATI DEL VERSAMENTO

UFFICIO O ENTE, 7. CODICE TERRITORIALE (*), 8. CONTENZIOSO, 9. CAUSALE, 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno Numero

Table with 4 columns: 1. CODICE TRIBUTO, 12. DESCRIZIONE (*), 13. IMPORTO, 14. COD. DESTINATARIO. Includes a total row: PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI LIRE .000

LIRE (lettere)

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE) DATA, CODICE CONCESSIONE / BANCA / POSTE AZIENDA CAB / SPORTELLIO, Pagamento effettuato con assegno bancario circolare, n°, tratto / emesso su cod. ABI CAB

firma, Autorizzo addebito sul conto corrente bancario postale n° / cod. ABI CAB, firma

RESERVATO ALL'UFFICIO



